

Contratto di assicurazione multirischi per la mobilità sostenibile

Bici&Co

Modello: 180LS **Edizione:** 05/2023

Set Informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP – Documento Informativo Precontrattuale
- DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione

Modello: SINF180LS **Edizione:** 05/2023

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura il conducente di velocipedi.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione vale per:

- ✓ Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni a terzi derivanti dalla circolazione di velocipedi, veicoli per invalidi e natanti non soggetti a Rc obbligatoria
- ✓ Tutela legale per la difesa dell'Assicurato in sede giudiziale e stragiudiziale
- ✓ Assistenza al velocipede e alla persona
- ✓ Protezione franchigia sharing in caso di utilizzo di mezzi a noleggio con servizi di sharing o noleggio a breve termine
- ✓ Protezione della Mobilità: per il rimborso spese per biglietti di viaggio non utilizzati per ritardo alla partenza;
- ✓ Rimborso spese in caso di perdita dei documenti personali

Garanzie aggiuntive opzionali

- ✓ Infortuni subiti dall'Assicurato:
 - Morte;
 - Invalidità permanente, disponibile in due formulazioni:
 - a) Franchigia 5%;
 - b) Franchigia 20% (Invalidità permanente grave);
 - Rimborso spese di cura.
- ✓ Furto e rapina del velocipede di proprietà.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono considerati terzi:
 - il coniuge o il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell'Assicurato;
 - i parenti e gli affini conviventi in base allo stato di famiglia dell'Assicurato;
 - chiunque risulti convivente con l'Assicurato sulla base dello stato di famiglia;
 - quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3)



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi i danni derivanti:

- ! dalla pratica di qualsiasi sport costituente per l'Assicurato attività professionale (principale o secondaria) o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta (come ad es. rimborsi spese di natura ricorrente e/o forfetaria, contributi o premi in denaro, benefit, sponsorizzazioni ecc.);
- ! a cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- ! da sinistri verificatisi in occasione di gare, competizioni e manifestazioni anche amatoriali;
- ! dalla circolazione di velocipedi e natanti oggetto di Servizio di Sharing o di noleggio;
- ! dalla circolazione di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! dall'esercizio di attività professionale;
- ! da interruzioni o sospensioni, anche parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia;
- ! da dolo dell'Assicurato, dei componenti il suo nucleo familiare;
- ! dall'uso di overboard e skateboard.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione è valida in tutto il mondo ad eccezione delle seguenti garanzie:

- Assistenza: L'Assicurazione vale per gli Stati dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), nonché per il territorio della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia - Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (limitatamente alla parte europea);
- Tutela Legale: L'Assicurazione è operante per i Sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:
 - a) negli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia, del Liechtenstein, Regno Unito e di Andorra per le ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale;
 - b) nella Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino negli altri casi.



Che obblighi ho?

Stipula del contratto - In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c..

Corso di contratto - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c..

Altre assicurazioni - Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 del c.c.. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione la Società non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza, in caso di conclusione del contratto per il tramite di un intermediario incaricato dalla Compagnia, ovvero alla data di conclusione della stessa mediante tecnica di comunicazione a distanza.

Il premio di polizza è annuale.

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- d) mezzo di pagamento elettronico ove disponibile.

Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e precontrattuale richieste da quest'ultimo.

Il prodotto non prevede l'adeguamento automatico (Indicizzazione) delle somme assicurate e del premio.

Il contratto prevede le garanzie Responsabilità civile, Infortuni, Furto e rapina, Tutela legale, Assistenza e Perdite Pecuniarie (Protezione Franchigia Sharing, Protezione della mobilità, Perdita documenti) per le quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le aliquote attualmente in vigore.

I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.



Quando inizia la copertura e quando finisce?

La durata del contratto è annuale.

Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza.

Il contratto è concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza se successivo al pagamento del premio. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Le medesime modalità valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza.



Come posso disdire la polizza?

In assenza di disdetta inviata dalle Parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art.1901, secondo comma, c.c..

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Nel caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dalla polizza nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il Premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto.

Assicurazione Mobilità alternativa

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Sara Assicurazioni Spa



Prodotto: Bici&Co

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 05/05/2023 ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2022

- Patrimonio netto: euro **769.499.663,36**
- Capitale sociale: euro **54.675.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **714.824.663,36**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **295.019.794**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **127.215.403**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **968.294.350,64**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **328,2 %** (tale indice rappresenta il rapporto tra Fondi Propri ammissibili ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Responsabilità civile	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, derivanti dalla circolazione di:</p> <ul style="list-style-type: none">- velocipedi;- natanti non soggetti all'assicurazione RC obbligatoria per Legge e non trainati, entro il limite di 5 m di lunghezza, quali pattini, gommoni, barche a remi e a vela senza motore ausiliario, surf;- veicoli per invalidi, non soggetti alla legge 990/69 e successive modifiche; <p>Nel caso in cui l'Assicurato, civilmente responsabile per i danni di cui sopra, sia minore di età, la garanzia tutela le persone che sono tenute a rispondere civilmente del suo operato.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Tutela Legale	<p>La Società garantisce, nei limiti del massimale definito in polizza, la Tutela Legale dell'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale in qualità di:</p> <ul style="list-style-type: none">- Conducente di velocipedi;- Conducente di mezzi noleggiati tramite Servizio di Sharing o Noleggio a Breve Termine;- Trasportato su mezzi del Trasporto Pubblico Locale. <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Assistenza	<p>Tramite una struttura organizzativa esterna la società eroga le prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione, consistenti in aiuto tempestivo, fornite all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito rientrante in garanzia.</p> <p>Contiene le seguenti coperture assicurative: Soccorso Stradale, Rientro/ Proseguimento del Viaggio, Invio Medico, Consulti Medici, Trasporto in autoambulanza, Rimpatrio Sanitario, Informazioni Cliniche.</p>
Protezione franchigia sharing	<p>La Società indennizza la franchigia a carico dell'Assicurato in caso di sinistro avvenuto alla guida di veicolo o velocipede noleggiato tramite Servizio di Sharing o tramite Noleggio a Breve Termine.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Protezione della mobilità	<p>La Società indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per l'acquisto di biglietti ferroviari, marittimi, aerei o di bus turistici, non utilizzati a causa di ritardi dovuti a incidente durante il tragitto o blocco della circolazione.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Perdita documenti	<p>La Società indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per il rifacimento dei documenti personali a lui riferiti in caso di distruzione o smarrimento a seguito di furto, rapina o incendio.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Infortuni	<p>Morte: Se l'infortunio indennizzabile a termini di polizza ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato in parti uguali.</p> <p>Invalità permanente o invalidità permanente grave (a seconda della Formula prescelta) riconosce il pagamento di un indennizzo in caso di perdita definitiva, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;</p> <p>Rimborso Spese Sanitarie: rimborsa - fino a concorrenza della somma assicurata - le spese sanitarie indicate in polizza effettivamente sostenute per la cura delle lesioni causate dall'infortunio indennizzabile a termini di polizza.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Furto e Rapina	<p>La garanzia copre il Furto e la Rapina del velocipede di proprietà dell'Assicurato.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP	



Che cosa NON è assicurato?

Per le garanzie di cui alla Sezione Infortuni, non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoidi. L'assicurazione nei loro confronti cessa al manifestarsi di dette affezioni.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata (massimale) di € 2.000.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

FRANCHIGIA: La garanzia viene prestata con la franchigia di Euro 300 per sinistro in caso di danni a cose.

PLURALITA' DI ASSICURATI: Il massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di indennizzo resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

ESCLUSIONI E RIVALSE

L'Assicurazione di Responsabilità Civile non comprende i danni derivanti:

- a) dalla pratica di qualsiasi sport costituente per l'Assicurato attività professionale (principale o secondaria) o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta (come ad es. rimborsi spese di natura ricorrente e/o forfetaria, contributi o premi in denaro, benefit, sponsorizzazioni etc.);
- b) a cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- c) da sinistri verificatisi in occasione di gare, competizioni e manifestazioni anche amatoriali;
- d) dalla circolazione di velocipedi e natanti oggetto di Servizio di Sharing o di noleggio;
- e) dalla circolazione di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- f) dall'esercizio di attività professionale;
- g) da interruzioni o sospensioni, anche parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia;
- h) da dolo dell'Assicurato, dei componenti il suo nucleo familiare;
- i) dall'uso di overboard e skateboard.

Tutela Legale

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia è prestata con un Massimale di Euro 7.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

ESCLUSIONI E RIVALSE

Le prestazioni oggetto della garanzia non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, di imbarcazioni o di aeromobili salvo nel caso di veicoli a noleggio con Servizio di Sharing o Noleggio a Breve Termine;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) nei casi di contestazione per violazione di norme del Nuovo Codice della Strada relative alla mobilità ciclistica;
- i) in caso di guida sotto l'effetto dell'alcool o di sostanze stupefacenti e nei casi di omissione di fermata e assistenza;
- j) per fatti derivanti dalla pratica ciclistica agonistica e dalla partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, anche di tipo amatoriale.

INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO:

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le ipotesi diverse da esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi e di procedimento penale

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

In caso di controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, con il fornitore del Servizio di sharing o di Noleggio a Breve Termine o di Trasporto Pubblico Locale, la copertura non sarà operante qualora il valore in lite sia inferiore a Euro 250.



Ci sono limiti di copertura?

Assistenza	<p><u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u></p> <p>Nel caso in cui si attivasse altra impresa, le presenti Prestazioni di Assicurazione saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale Indennizzo all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione di Assistenza.</p> <p>SOCCORSO STRADALE - All'estero il costo massimo per le operazioni di soccorso stradale a carico della Società è di Euro 183 tasse incluse. Resta interamente a carico dell'assicurato se la distanza è inferiore a 5 km.</p> <p>RIENTRO/PROSEGUIMENTO VIAGGIO – La presente garanzia è prestata fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di Euro 350,00 tasse incluse per sinistro.</p> <p>INVIO MEDICO - La Prestazione viene fornita fino a un massimo di tre volte nel corso del periodo di validità della polizza.</p> <p>TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA - La prestazione è a titolo gratuito per l'Assicurato sino ad un massimo di 200 Km di percorso complessivo (andata/ritorno) ed un massimo di Euro 500,00 per annualità assicurativa.</p> <p>RIMPATRIO SANITARIO - Tale prestazione verrà fornita fino alla concorrenza di Euro 30.000 per sinistro.</p> <p><u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u></p> <p>L'Assicurazione non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none">- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;- se il Velocipede non è abilitato alla circolazione sulla base delle vigenti leggi;- nel caso di partecipazione dell'Assicurato a gare o competizioni e/o manifestazioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; nei confronti di eventuali terzi trasportati;- in caso di guida sotto l'effetto dell'alcool o di sostanze stupefacenti;- nel caso di uso improprio del Velocipede;- nel caso di immobilizzo del Velocipede determinato da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, da interventi dovuti ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento;- nel caso di richieste di rimborso da parte dell'Assicurato per Prestazioni di Assistenza usufruite senza il preventivo consenso della Struttura Organizzativa, fatta eccezione per i casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa locale per cause di forza maggiore;- nel caso di Infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose commesse dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'Assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso);- nel caso di suicidio o tentato suicidio;- nel caso di eventi conseguenti a guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, intervento di Autorità governative, forza maggiore, trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;- nei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. <p>La Società non assume responsabilità:</p> <ul style="list-style-type: none">- per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo: eventi naturali, provvedimenti dell'autorità) verificatisi durante l'erogazione dei servizi;- per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. <p>Il diritto alle Prestazioni di Assistenza fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni di Assistenza, la Società non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni di Assistenza alternative di alcun genere a titolo di compensazione.</p>
Protezione franchigia sharing	<p><u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u></p> <p>La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro 500 per ogni annualità assicurativa.</p> <p><u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u></p> <p>La garanzia non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none">- in caso di mancato rispetto degli obblighi sanciti dai termini e condizioni generali del noleggio o del servizio di Sharing;- ove l'Assicurato sia ritenuto responsabile per qualsiasi altro danno o perdita causato al mezzo, agli accessori o a parti dello stesso (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di perizia, rimorchio, la rottura/perdita delle chiavi, contaminazione del carburante, danni causati da negligenza del guidatore e qualsiasi danno o perdita occorso a seguito di attività criminali);



Ci sono limiti di copertura?

Protezione Mobilità	<p><u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u> La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro 100 per ogni annualità assicurativa.</p> <p><u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u> Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;- verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;- causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l'autoveicolo;- nel caso di guida del mezzo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;- verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;- cagionati da cose od animali trasportati su mezzo, nonché da operazioni di carico e scarico;- subiti dal mezzo in conseguenza di traino (attivo o passivo);- occorsi durante la circolazione fuori strada;- conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del mezzo.
Perdita documenti	<p><u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u> La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro 100 per ogni annualità assicurativa.</p> <p><u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u> Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">- verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;- verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;- causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;- nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;- verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;- cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;- occorsi durante la circolazione fuori strada;- conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato;- danni conseguenti a furto perpetrato all'interno di un autoveicolo;- verificatisi durante il soggiorno in campeggio;- conseguenti a smarrimento e/o dimenticanza del bagaglio personale, intendendosi la perdita di possesso di un bene senza che siano provati atti illeciti da parte di una o più persone e, comunque, ogni evento causato da negligenza dell'Assicurato;- danni conseguenti a furto del bagaglio personale mentre lo stesso si trovi a disposizione, sottoposto alla custodia od affidato a terzi o ad un vettore o albergatore.



Ci sono limiti di copertura?

Infortunati

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

SOMME ASSICURATE:

Morte Euro 25.000
Invalidità permanente / Invalidità permanente grave: Euro 25.000
Rimborso spese di cura Euro 1.000

MORTE - L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente

INVALIDITA' PERMANENTE / INVALIDITA' PERMANENTE GRAVE

La garanzia è soggetta alle seguenti franchigie:

- Se sulla Scheda di copertura è indicata la garanzia "Invalidità Permanente":

- a) quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 5% della totale non si darà luogo all'indennizzo;
- b) se l'invalidità permanente risulta di grado superiore al 5%, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente;
- c) se l'invalidità permanente risulta di grado superiore al 25%, non sarà applicata la franchigia di cui al precedente punto a).

- Se sulla Scheda di copertura è indicata la garanzia "Invalidità Permanente Grave"

- a) non si darà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente risulta di grado pari o inferiore al 20% della totale;
- b) qualora l'invalidità permanente risulti compresa tra 21 e 30 punti percentuali, verrà corrisposto il 50% della somma assicurata;
- c) qualora l'invalidità permanente risulti superiore al 30% della totale, verrà corrisposta l'intero somma assicurata.

Il capitale assicurato rappresenta il massimo importo indennizzabile nell'intera durata contrattuale. La corresponsione dell'intero capitale assicurato implica, per l'Assicurato che ne ha usufruito, la cessazione della garanzia.

RIMBORSO SPESE DI CURA - Per tutte le prestazioni comprese in polizza che non risultino avvenute durante il ricovero in istituto di cura o durante un intervento chirurgico ambulatoriale, il rimborso delle spese viene effettuato per un periodo massimo di trenta giorni dalla data dell'infornuto e per un importo massimo pari all'80% delle spese effettivamente sostenute

INFORTUNI DETERMINATI DA CALAMITÀ NATURALI - In caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione, che colpisca più Assicurati con la Società, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà comunque superare la somma di Euro 2.600.000 per tutti gli indennizzi.

ESCLUSIONI E RIVALSE

Sono esclusi dall'assicurazione tutti gli infortuni causati:

- dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- alla guida di qualsiasi veicolo a motore non oggetto di servizio di sharing o di noleggio a breve termine;
- alla guida di qualsiasi mezzo o veicolo non a motore a propulsione muscolare e/o elettrica non rientrante nella definizione di velocipede riportata nel Glossario;
- da sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore (tranne che in competizioni di regolarità pura); si precisa che è considerata pratica di sport anche l'effettuazione di "prove libere" – amatoriali e non – all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali, ad esempio, autodromi, nonché l'utilizzo di veicoli o natanti a motore in luoghi che per le loro caratteristiche non possono essere considerati aree o specchi d'acqua assoggettati all'obbligo di assicurazione di cui D.l.gs. 7 settembre 2005 n.209 e sue successive modificazioni;
- da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;
- da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati da particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- da guerre ed insurrezioni, salvo gli infortuni causati da guerra o da insurrezione che l'Assicurato subisca al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi, a condizione che l'Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l'insurrezione;
- dalla pratica dello sport del paracadutismo nonché di ogni sport comportante l'utilizzo, anche come passeggero, di aeromobili o di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio) salvo quelli subiti durante viaggi aerei di trasporto pubblico passeggeri;



Ci sono limiti di copertura?

Infortunati	<p>- dalla pratica dei seguenti sport: bob, sci estremo o acrobatico o fuori pista o sci alpinismo, snow-board fuori pista o acrobatico o estremo, rafting o idrospeed, canoa in tratti caratterizzati da rapide, salto dal trampolino con sci od idrosci, kite-surf, snowkite, alpinismo o scalata di rocce e ghiacciai oltre il 3° grado della Scala di Monaco e/o svolti "in solitaria" (cioè progressione su roccia e/o ghiacciaio senza l'assicurazione di un compagno di cordata. Non si considerano "in solitaria" le escursioni comunque compiute sino a livello E.E.A. - Escursionisti Esperti con Attrezzatura compreso dalla Scala delle Difficoltà Escursionistiche, Free-climbing (arrampicata libera o "in solitaria") speleologia, pugilato, football americano, rugby, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, atletica pesante, immersioni con autorespiratore, hockey su ghiaccio, salto con l'elastico nel vuoto, down- hill, trial bike e tutti gli sport estremi (vedi definizione) e la partecipazione a imprese sportive di carattere eccezionale (ad es. spedizioni esplorative o artiche, regate oceaniche) Per le attività sportive assimilabili a quelle riportate alla presente lettera ma non specificatamente indicate, sarà utilizzato il criterio analogico con riferimento alla più simile tra le attività sportive elencate;</p> <p>- dalla partecipazione a corse o gare - e relative prove od allenamenti - ippiche, ciclistiche, sciistiche, di arti marziali, triathlon, ed altri sport che impiegano velocipedi, organizzate dalle relative federazioni o enti sportivi similari o patrocinati dagli stessi. Per il ciclismo e gli altri sport caratterizzati dall'uso di velocipedi, è altresì esclusa la partecipazione a manifestazioni, gare e raduni, anche se non siano svolti sotto l'egida o patrocinio di federazioni sportive od enti sportivi similari.</p> <p>- dalla pratica di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale principale o secondaria o comunque retribuita o connessa con affari.</p> <p>Sono inoltre esclusi l'apoplessia nonché gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo salvo che siano di origine traumatica.</p> <p>RIMBORSO SPESE DI CURA – PROTESI ODONTOIATRICHE - Non sono rimborsabili spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell'infornuto.</p> <p>RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 del c.c. verso i terzi responsabili dell'infornuto.</p>
Furto	<p><u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u></p> <p>La garanzia è operante nei limiti della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza. La garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 50 per sinistro.</p> <p><u>INDENNIZZO PARZIALE IN CASI PARTICOLARI</u></p> <p>In caso di sinistro, la Società corrisponderà l'indennizzo nella misura di:</p> <p>a) 80% se l'introduzione nei locali è avvenuta con uso di chiavi vere, oppure con uso di chiavi false che non abbiano lasciato evidenti tracce di effrazione del congegno della serratura oppure attraverso finestre lasciate aperte dall'Assicurato o dai suoi familiari, presenti all'interno dei locali dell'abitazione durante il furto;</p> <p>b) 80% se il furto è stato commesso con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione (o con la rottura di solo vetro non antisfondamento), purchè questi fossero operanti. Tale diminuzione dell'indennizzo non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;</p> <p>c) 80% se il furto è stato commesso mediante l'uso di ponteggi o impalcature durante le fasi di restauro o manutenzione del fabbricato assicurato o dell'intero edificio di cui il fabbricato assicurato fosse porzione. Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti e non ricorra uno dei casi particolari descritti ai precedenti punti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.</p> <p><u>RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO</u></p> <p>In caso di sinistro, relativo alle assicurazioni furto le somme assicurate colpite da sinistro, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.</p> <p><u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u></p> <p>Sono esclusi i danni:</p> <p>a) agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:</p> <ul style="list-style-type: none">- persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;- persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;- persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti, o domestici;- incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono; <p>b) verificatisi in occasione di incendio, di esplosioni anche nucleari e scoppi, radiazioni e contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi;</p> <p>c) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati;</p> <p>d) indiretti quali profitti sperati, danni del mancato godimento od uso ed altri eventuali pregiudizi.</p> <p>Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti e non ricorra uno dei casi particolari descritti ai precedenti punti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.</p>



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.

Qualora il contratto sia stato acquistato on-line sul sito www.sara.it, in caso di sinistro l'Assicurato potrà darne avviso alla Società tramite raccomandata A/R - via Po 20, Roma - oppure tramite email all'indirizzo ufficioassistenzaclienti@sara.it. Ferme le modalità e le tempistiche previste dai singoli articoli riportati nelle condizioni di polizza.

Responsabilità Civile

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 2) darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- 3) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Tutela Legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi Caso Assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

L'Assicurato, per la fase giudiziale, ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, tra quelli iscritti presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia o presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.

Ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, la Società fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione. In fase giudiziale, l'Assicurato comunica alla Società il nominativo del legale prescelto.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società può nominare direttamente il legale.

L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari per permettere alla Società di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto ad informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.

Assistenza

Per ottenere una Prestazione di Assistenza rientrante tra quelle previste nella presente sezione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:

Numero verde: 800.095.095

Per chi chiama dall'estero: + 39.02.66165538

Per fax: +39.02.66100944

L'Assicurato dovrà comunicare:

- il numero di Polizza;
- la Prestazione di Assistenza richiesta;
- il recapito telefonico;
- le proprie generalità complete;
- il luogo in cui si trova al momento della richiesta della Prestazione di Assistenza.

L'Assicurato è tenuto inoltre a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle Prestazioni di Assistenza oggetto della presente garanzia. Tutte le Prestazioni di Assistenza comunque devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa pena la decadenza da ogni diritto.

Ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato della Struttura Organizzativa o, in alternativa, trasmesse tramite fax.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

Protezione franchigia sharing

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione alla Società da parte del Contraente e/o Assicurato dei seguenti documenti della copia della documentazione comprovante l'attivazione del noleggino e il pagamento della franchigia.

Protezione mobilità

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione alla Società da parte del Contraente e/o Assicurato della seguente documentazione:

- copia del biglietto, di treno, nave o aereo, che attesta la prenotazione del viaggio non effettuato, con indicazione dell'orario e luogo di partenza previsto;
- documentazione oggettivamente provante la causa della perdita del treno, della nave o dell'aereo, che attesti le circostanze imprevedibili rientranti in copertura;
- copia del nuovo titolo di viaggio acquistato per raggiungere il luogo di destinazione finale.

Perdita Documenti

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione alla Società da parte del Contraente e/o Assicurato della seguente documentazione:

- copia della denuncia alle Autorità attestante il furto o l'incendio che ha portato la perdita dei documenti di Carta d'Identità, Passaporto o Patente di guida;
- documentazione comprovante le spese sostenute per il rifacimento di Carta d'Identità, Passaporto o Patente di guida.

Se il Contraente richiede la copertura assicurativa è tenuto a informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, specificando luogo, giorno e causa del sinistro, nonché indicando i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, mettendoli a disposizione.

Infortuni

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato, o in caso di morte i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Furto e rapina

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art.1914 del C.C.;
- b) darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia cui è assegnata la polizza, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1915 C.C.; farne denuncia all'Autorità Giudiziaria, se si tratta di sinistro che possa coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino furto, rapina e scippo, entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando il momento del sinistro, le modalità ed il presumibile ammontare del danno. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- c) conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato senza avere, per tale titolo, diritto a indennità alcuna;
- d) presentare alla Società, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore, nonché una copia della eventuale denuncia fatta all'Autorità;
- d) dare dimostrazione, sia nei confronti della Società che dei Periti, della qualità, quantità, e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli tenendo a disposizione titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento di prova che possa essergli ragionevolmente richiesto; facilitare le indagini e gli accertamenti che la società ed i Periti stessi ritenessero necessario esperire presso terzi.

L'inadempimento di uno degli obblighi su detti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

	<p>Gestione da parte di altre imprese: per la liquidazione dei Sinistri relativi al ramo Assistenza la Compagnia si avvale della Struttura Organizzativa esterna di ACI Global Servizi S.p.A.</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c.. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Obblighi dell'impresa	Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro: - trenta giorni per le garanzie Furto e Rapina - sessanta giorni per le altre garanzie dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	In caso di recesso per sinistro da parte della Società o del Contraente, la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.</p> <p>Se invece il contratto è stato sottoscritto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo.. Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti tramite le agenzie Sara Assicurazioni SpA.</p> <p>Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:</p> <p>(i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure</p> <p>(ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.</p> <p>La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza).</p> <p>Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.</p>
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone fisiche che ricorrono a soluzioni di mobilità sostenibile per i propri spostamenti.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 18,94.

Per i contratti sottoscritti mediante tecnica di comunicazione a distanza, la quota parte percepita in media dall'intermediario è invece pari a € 9,23.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it.
L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

All'IVASS

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma – fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 - ivass@pec.ivass.it; (sul sito www.ivass.it è reperibile un apposito modello) Il reclamo dovrà contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione

E' un istituto introdotto con il D.Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell'elenco presente sul sito (<https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX>).

Negoziazione assistita

La negoziazione assistita è un istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Può essere sempre utilizzata in via facoltativa, anche al di fuori dei casi in cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/internalmarket/finservicesretail/finnet/index.en.htm>

Arbitrato: le eventuali controversie di natura medica sull'indennizzabilità dei sinistri possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Contratto di assicurazione multirischi per la mobilità sostenibile

Bici&Co

Condizioni di Assicurazione

Modello: CA180LS **Edizione:** 05/2023

Contratto redatto secondo le Linee guida di Ania "Contratti semplici e chiari" del 06/02/2018

INDICE

GLOSSARIO	3
NC - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	5
RC - RESPONSABILITA' CIVILE	7
Che cosa posso assicurare	7
Contro quali danni posso assicurarmi	7
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	7
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	8
TL - TUTELA LEGALE	9
Che cosa posso assicurare	9
Contro quali danni posso assicurarmi	9
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	9
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	11
AS - SEZIONE ASSISTENZA	12
Che cosa posso assicurare	12
Contro quali danni posso assicurarmi	12
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	13
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	14
PF - PROTEZIONE FRANCHIGIA SHARING	15
Che cosa posso assicurare	15
Contro quali danni posso assicurarmi	15
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	15
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	16
PM - PROTEZIONE DELLA MOBILITA'	17
Che cosa posso assicurare	17
Contro quali danni posso assicurarmi	17
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	17
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	18
PD - PERDITA DOCUMENTI	19
Che cosa posso assicurare	19
Contro quali danni posso assicurarmi	19
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	19
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	20
IN - INFORTUNI	21
Che cosa posso assicurare	21
Contro quali danni posso assicurarmi	21
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	22
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	24
FR - FURTO E RAPINA	25
Che cosa posso assicurare	25
Contro quali danni posso assicurarmi	25
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	25
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	26
SX - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	27

GLOSSARIO

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Abitazione (Dimora abituale): l'abitazione, sita in Italia in cui l'Assicurato ed i suoi familiari dimorano in modo continuativo durante l'anno, anche se non costituente residenza anagrafica. Comprende anche le relative dipendenze.

Ambulatorio: struttura o centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni medico-chirurgiche nonché studio professionale idoneo per legge all'esercizio della professione medica individuale.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, fornito mediante l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito definito Sinistro.

Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata in caso di morte.

Cartella clinica: documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità per esteso, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico.

Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - ovvero la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Codice del Consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato e integrato.

Contraente: il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula il contratto;

Controparte: la parte avversaria in una controversia.

Cose: gli oggetti materiali ed esclusivamente per la garanzia di responsabilità civile anche gli animali.

Dimora abituale: vedi Abitazione

Dimora non abituale: l'abitazione saltuaria dell'Assicurato nella quale lo stesso ed i suoi familiari non dimorano in modo continuativo durante l'anno.

Dipendenze: locali non comunicanti con il fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso (quali cantine, soffitte, box, ecc.) ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

Domicilio: vedi Abitazione.

Franchigia: importo del danno, espresso in cifra fissa che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato;

Furto: impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto: qualsiasi danno improvviso e impreveduto al velocipede condotto dall'Assicurato, anche di natura non determinata, che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e per la circolazione stradale. Sono considerati Guasto: la foratura di un pneumatico. Non sono considerati Guasto: gli immobilizzi del velocipede determinati da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, da batteria scarica, come pure da interventi non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente: qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento o uscita di strada.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. Ai fini della sola garanzia Assistenza l'infortunio deve verificarsi durante il Viaggio.

Infortunio extraprofessionale: quello verificatosi durante lo svolgimento di ogni attività di natura non professionale.

Intervento chirurgico: intervento terapeutico o diagnostico realizzato da operazioni di cruentazione dei tessuti, mediante l'uso di - strumenti chirurgici nonché da termocoagulazione, tecnica chirurgica con laser o crioterapia.

Invalità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Istituto di Cura: l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano istituto di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e di soggiorno e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche, fisioterapici, riabilitativi ed anti-stress, le case di riposo e quelle per la cura dei malati cronici.

Legge: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, e la relativa disciplina regolamentare.

Limite di indennizzo: l'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Malattia: ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Massimale: la somma entro la quale la Società presta la garanzia.

Malformazione - Difetto fisico: ogni alterazione congenita od acquisita durante lo sviluppo fisiologico che sia evidente o clinicamente diagnosticabile.

Noleggio a Breve Termine: servizio di noleggio di autoveicoli senza conducente a clienti privati per brevi periodi di tempo, nella misura massima di 5 giorni di calendario consecutivi a partire dalla data di attivazione.

Polizza: i documenti che provano l'assicurazione; si compone del presente Set Informativo (Mod. SINF180LS) composto da:

- DIP Base, Modello DIP180LS;

- DIP Aggiuntivo, Modello DIPA180LS;

- Condizioni di Assicurazione, Mod. CA180LS;

- Scheda di copertura, Mod. SC180LS.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Prestazioni di Assistenza: indica complessivamente la gamma di servizi erogati per il tramite della Struttura Organizzativa alle condizioni e secondo i termini declinati nella sezione Assistenza.

Rapina: la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Ricovero: la degenza comportante pernottamento in istituto di cura, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, nonché cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Ricovero diurno (Day Hospital): la degenza in istituto di cura senza pernottamento, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, nonché cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato (di norma contraente/proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo) il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Scasso: la forzatura o la rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali dell'abitazione assicurata, tale che il loro regolare funzionamento risulti successivamente impossibile; non è scasso la sola rottura di vetro non antisfondamento.

Scheda di polizza (o di copertura): il documento, stampato, che viene sottoscritto dalle Parti e che riporta le specifiche indicazioni e pattuizioni della polizza della quale ne costituisce parte integrante.

Scippo: il furto commesso strappando le cose di mano o di dosso alla persona che le detiene.

Scoperto: l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Servizio di sharing: servizio di prenotazione e noleggio a breve termine, dove autovetture (Car Sharing) o ciclomotori (Scooter Sharing) o biciclette (Bike Sharing) sono messi a disposizione dei clienti da un'azienda (privata o pubblica) e distribuite nei centri urbani o in altre aree dall'azienda identificate.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; relativamente all'assicurazione tutela giudiziaria, il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione.

Società: Sara Assicurazioni spa.

Stato patologico: ogni alterazione dello stato di salute conseguente a malattia od infortunio.

Struttura Organizzativa: la struttura di ACI Global Servizi S.p.A., con sede sociale in via Stanislao Cannizzaro 83/A, 00156 Roma e con sede secondaria in Viale Sarca 336, 20126 Milano, costituita da: responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, e che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con SARA provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di SARA stessa, le Prestazioni di Assistenza previste nella garanzia Assistenza. Si rende noto che la compagnia ha con detta struttura organizzativa rapporti di gruppo, rapporti di affari propri o di società del Gruppo. A tal riguardo la Società ha elaborato ed attuato e mantiene efficaci presidi organizzativi ed amministrativi per la gestione di eventuali conflitti di interesse e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.

Terzi: persone fisiche o Giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Trasporto Pubblico Locale: l'insieme dei mezzi di trasporto che permettono ai cittadini di esercitare il proprio diritto alla mobilità su base locale. Ai fini delle presenti Condizioni di Assicurazione ci si riferisce esclusivamente a: autobus, filobus, treno locale, tram, funicolare e metropolitana.

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05, artt. 163 e 164, 173 e 174.

Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Valore a nuovo: forma di copertura in base alla quale, ai fini della determinazione dell'indennizzo, si farà riferimento al costo per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato, con le stesse caratteristiche costruttive e pertanto soggetta all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C..

Velocipede: il veicolo con due o tre ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. Sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita (dette anche e-bike o pedelec), dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare, nonché monopattini e monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 Kw. Ai fini della presente polizza sono considerati velocipedi anche: segway e monoruota. **Non sono considerati velocipedi e, pertanto, devono ritenersi esclusi: risciò, tandem, biciclette a quattro ruote, biciclette elettriche (o speed pedelec), carri leggeri a tre ruote montati sul retrotreno di una bicicletta, skateboard, overboard.**

Vetro antisfondamento: vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.

Viaggio: qualunque spostamento dell'Assicurato, al di fuori della provincia di ubicazione della propria dimora abituale, in Italia (inclusi lo Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino) e all'estero limitatamente ai paesi appartenenti all'Unione Europea nonché per il territorio della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia - Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (limitatamente alla parte europea). Ai fini dell'operatività delle garanzie contenute nella sezione Assistenza esso consiste in qualunque trasferimento dell'Assicurato effettuato per mezzo del velocipede ad oltre 40 Km dal luogo di Residenza.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima della sottoscrizione, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, la durata del contratto ed il recesso delle parti.

NC - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Premessa

Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante (i) un intermediario autorizzato dalla Compagnia a concludere il contratto in presenza o per il tramite (II) della Compagnia che agisca in qualità di distributore o ovvero ancora per il tramite di (iii) intermediari autorizzati dalla Compagnia nell'ambito di un sistema di vendita a distanza. Nei casi (ii) e (iii) il Contraente:

- è informato di accedere all'utilizzo di un sistema di vendita organizzato dalla Compagnia direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

- potrà scegliere di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale e le comunicazioni previste dalla normativa vigente, in formato cartaceo o elettronico (email).

La preferenza potrà essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it oppure accedendo all'area personale del sito www.sara.it. Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una e-mail all'indirizzo: assistenzaclienti@sara.it. Il contraente è altresì informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell'indirizzo e-mail andranno comunicati tempestivamente alla Compagnia all'indirizzo e-mail sopra indicato allegando copia del contratto sottoscritto e un documento valido di identità. La modifica vale solo per le comunicazioni successive.

Nella scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti alla Compagnia; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocati contattando la società, anche per il tramite dell'Agente, o il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD@sara.it).

NC.1 - Persone assicurate

L'assicurazione vale per la persona nominativamente indicata in polizza.

NC.2 - Assicurazione per conto altrui

Poiché la presente assicurazione è stipulata anche per conto altrui, **gli obblighi derivanti dal presente contratto devono essere adempiuti dal Contraente**, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

NC.3 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione la Società non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.

NC.4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C..

NC.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.**

NC.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

NC.7 Conclusione del contratto, pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il contratto si considera concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del premio. Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza.

In quest'ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo potranno anche essere effettuati accedendo all'area riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

NC.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno,

salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

NC.9 Ripensamento dopo la stipulazione – Diritto di recesso anticipato.

Qualora il contratto sia stato concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla conclusione del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:

- (i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure
- (ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.

La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza).

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.

Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti presso le agenzie Sara Assicurazioni SpA

NC.10 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

NC.11 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto

NC.12 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

NC.13 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

NC.14 - Validità territoriale (per Assistenza e Tutela legale vedi art AS.3 e TL.5)

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

NC. 15 Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente. La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto. La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

	Denominazione	Riferimenti
1	IFOAP Concilia	www.ifoapconcilia.it
2	Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane	www.camcom.gov.it
3	ADR Center	www.adrcenter.com

RC - RESPONSABILITA' CIVILE

Che cosa posso assicurare

RC.1 - Cosa si assicura

La garanzia Responsabilità Civile Terzi tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione dei mezzi indicati al successivo articolo RC.2.

Contro quali danni posso assicurarmi

RC.2 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, derivanti dalla circolazione di:

- velocipedi;
- natanti non soggetti all'assicurazione RC obbligatoria per Legge e non trainati, entro il limite di 5 m di lunghezza, quali pattini, gommoni, barche a remi e a vela senza motore ausiliario, surf;
- veicoli per invalidi, non soggetti alla legge 990/69 e successive modifiche;

Nel caso in cui l'Assicurato, civilmente responsabile per i danni di cui sopra, sia minore di età, la garanzia tutela le persone che sono tenute a rispondere civilmente del suo operato. **Resta inteso che l'assicurazione vale unicamente per la responsabilità civile dell'Assicurato e non quella del Contraente della polizza.**

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RC.3 - Massimale assicurato

La garanzia è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata (massimale) **di Euro 2.000.000 per sinistro e per annualità assicurativa.**

RC.4 - Franchigia

In caso di danni a cose, la garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia pari a Euro 300 per sinistro.

RC.5 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

1. il coniuge o il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell'Assicurato;
2. i parenti e gli affini conviventi in base allo stato di famiglia dell'Assicurato;
3. chiunque risulti convivente con l'Assicurato sulla base dello stato di famiglia;
4. quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3).

RC.6 - Esclusioni

L'Assicurazione di Responsabilità Civile non comprende i danni derivanti:

- a) dalla pratica di qualsiasi sport costituente per l'Assicurato attività professionale (principale o secondaria) o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta (come ad es. rimborsi spese di natura ricorrente e/o forfetaria, contributi o premi in denaro, benefit, sponsorizzazioni etc.);
- b) a cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- c) da sinistri verificatisi in occasione di gare, competizioni e manifestazioni anche amatoriali che prevedono l'utilizzo di velocipedi;
- d) dalla circolazione di velocipedi e natanti oggetto di Servizio di Sharing o di noleggio;
- e) dalla circolazione di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- f) dall'esercizio di attività professionale;
- g) da interruzioni o sospensioni, anche parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi;
- h) da dolo dell'Assicurato, dei componenti il suo nucleo familiare;
- i) dall'uso di overboard e skateboard.

RC.7 - Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito nella Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di indennizzo resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Condizione Speciale Socio ACI

Qualora al momento del sinistro indennizzabile il Contraente sia socio dell'ACI la franchigia si intende dimezzata ed il massimale assicurato elevato del 10%.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti
Sezione Responsabilità Civile

Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo Euro
Responsabilità Civile - Danni a cose	-	Euro 300	Massimale Euro 2.000.000 per sinistro e annualità assicurativa

TL - TUTELA LEGALE

Che cosa posso assicurare

TL.1 - Che cosa si assicura

La Società garantisce, nei limiti del Massimale di Euro 7.000, la Tutela Legale dell'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale in qualità di:

- Conducente di velocipedi;
- Conducente di mezzi noleggiati tramite Servizio di Sharing o Noleggio a Breve Termine;
- Trasportato su mezzi del Trasporto Pubblico Locale.

Sono compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, e precisamente:

- Le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del Caso assicurativo **anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un Organismo di mediazione;**
- **le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;**
- e eventuali spese del legale di controparte nel caso di soccombenza o di transazione autorizzata dalla Società;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e dei Periti, purché scelti in accordo con la Società;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato (previsto dal D.L. n. 28/2002, convertito in legge n. 91/2002), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

È garantito l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

Contro quali danni posso assicurarmi

TL.2 - Prestazioni garantite

La Tutela Legale è assicurata nei casi assicurativi che seguono:

- a) Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad Incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- b) Richieste di risarcimento danni a persone e/o cose, subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi connessi o conseguenti ad Incidente stradale.
- c) Spese di resistenza avverso pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, connessi o conseguenti ad Incidente stradale, ove, ai sensi dell'art. 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile.
- d) Sostegno dell'esercizio di pretese al risarcimento dei danni da inadempienze di tipo contrattuale o da fatti illeciti di terzi derivati all'Assicurato esclusivamente in conseguenza di interventi chirurgici effettuati in occasione di Ricovero presso Istituti di Cura (Pubblici o Privati) a seguito di Infortunio conseguente a Incidente stradale. E' compreso l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno in sede penale a mezzo di costituzione di parte civile;
- e) sostegno in caso di controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, con il fornitore del Servizio di sharing o di Noleggio a Breve Termine o di Trasporto Pubblico Locale **sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 250.**

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

TL.3 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

La Società non assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

TL.4 - Insorgenza del caso assicurativo

Per insorgenza del Caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di resistenza**

alle pretese di risarcimento avanzate da terzi e di procedimento penale;

- trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza di 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza della Società precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura.

Si considerano a tutti gli effetti come Unico caso assicurativo:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;

- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, il relativo Massimale resta unico.

TL.5 - Estensione territoriale

L'Assicurazione è operante per i Sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:

- negli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia, del Liechtenstein, Regno Unito e di Andorra per le ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale;

- nella Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino negli altri casi.

TL.6 - Esclusioni

Le prestazioni di cui agli art. TL.2 non sono valide:

a) in materia fiscale ed amministrativa;

b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;

c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, di imbarcazioni o di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. TL.1;

e) per fatti dolosi delle persone assicurate;

f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;

h) nei casi di contestazione per violazione di norme del Nuovo Codice della Strada relative alla mobilità ciclistica;

i) in caso di guida sotto l'effetto dell'alcool o di sostanze stupefacenti e nei casi di omissione di fermata e assistenza;

j) per fatti derivanti dalla pratica ciclistica agonistica e dalla partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, anche di tipo amatoriale.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti
Sezione Tutela Legale

Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo Euro
Tutela Legale	-	-	Massimale Euro 7.000 per annualità assicurativa

AS - SEZIONE ASSISTENZA

Che cosa posso assicurare

AS.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società provvede, per il tramite della Struttura Organizzativa ad erogare le Prestazioni di Assistenza previste nella presente sezione delle Condizioni di Assicurazione, consistenti in aiuto tempestivo, fornite all' Assicurato alla guida del Velocipede che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

In forza di una specifica convenzione stipulata tra SARA e ACI Global Servizi S.p.A., in caso di Sinistro sono garantite all'Assicurato le Prestazioni di Assistenza indicate nel successivo articolo AS.2

Contro quali danni posso assicurarmi

AS.2 – Prestazioni fornite

AS.2.1 Soccorso stradale

In caso di Guasto o Incidente (per le loro definizioni si rimanda al glossario), purché il Velocipede si trovi su strade aperte al traffico ragionevolmente raggiungibili dal carro di soccorso, la Struttura Organizzativa procura all'Assicurato un mezzo di soccorso alle condizioni che seguono:

- la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare sul posto un mezzo di soccorso che potrà risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo mediante piccole riparazioni, o interventi richiesti, senza alcun esborso da parte dell'Assicurato. L'eventuale costo dei ricambi, da regolare direttamente al mezzo intervenuto, resterà a carico dell'Assicurato;
- qualora la Struttura Organizzativa ritenga - sulla base di quanto comunicato dall'Assicurato - che non sia possibile effettuare la riparazione sul posto, ovvero qualora il mezzo di soccorso intervenuto non sia riuscito ad effettuarla, la Struttura Organizzativa procurerà all'Assicurato un carro attrezzi che **provvederà a trasportare il Velocipede fino al domicilio dell'Assicurato o ad altra destinazione da lui indicata.**

La destinazione scelta deve avere una distanza non inferiore a 5 km e non superiore ai 40km.

Il costo relativo alla distanza eccedente i 40 km resta a carico dell'Assicurato che lo regolerà direttamente con il fornitore intervenuto secondo le tariffe indicate nel tariffario nazionale in vigore (disponibile per consultazione presso il sito www.aciglobal.it).

Resta interamente a carico dell'assicurato se la distanza è inferiore a 5 km.

La presente Prestazione di Assistenza:

- **non comprende le eventuali spese rese necessarie per il recupero e rimessa su strada del Velocipede che sia finito fuori dalla sede stradale per il quale sia necessario l'impiego di mezzi speciali;**
- **viene fornita compatibilmente con le norme locali che regolano la circolazione stradale;**
- **viene fornita fino ad un massimo di tre volte nel corso del periodo di validità della polizza in caso di Guasto derivante dalla foratura di pneumatici.**

All'estero il costo massimo per le operazioni di soccorso stradale a carico di SARA è di Euro 183 (centottantatre/0), tasse incluse.

AS.2.2 Rientro/proseguimento viaggio

Qualora, a seguito di Guasto o Incidente (per le loro definizioni si rimanda al glossario), avvenuto in Viaggio, in conseguenza del quale sia stato effettuato un soccorso stradale come previsto all'Art. 5.2.1, il Velocipede debba restare immobilizzato per la riparazione per oltre 24 ore, su conforme comunicazione fatta alla Struttura Organizzativa dal centro specializzato presso cui è stato ricoverato il Velocipede, la Struttura Organizzativa provvederà ad erogare una delle seguenti Prestazioni di Assistenza a scelta dell'Assicurato, tenendo i relativi costi a proprio carico:

- rientro dell'Assicurato alla Residenza in Italia, mettendo a disposizione un biglietto ferroviario (1^a classe) o, se il viaggio in treno superi le 6 ore, un biglietto aereo (classe economica), oppure
- proseguimento del Viaggio dell'Assicurato fino alla destinazione originariamente programmata, mettendo a disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o, se il viaggio superi le 6 ore, in aereo (classe economica).

La presente garanzia è prestata fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di Euro 350,00 (trecentocinquanta/0), tasse incluse, per Sinistro.

AS.2.3 Invio medico

L'Assicurato che si trovi in Viaggio in Italia con il velocipede e che a seguito di Infortunio abbia necessità di Assistenza medica, può contattare la Struttura Organizzativa e parlare con il medico di guardia, che deciderà l'eventuale l'invio di un medico generico convenzionato.

In alternativa all'invio del medico e in accordo con l'Assicurato, la Struttura Organizzativa può organizzare il suo trasferimento in una struttura medica, mediante autovettura o autoambulanza.

La Prestazione viene fornita fino a un massimo di tre volte nel corso del periodo di validità della polizza.

AS.2.4 Consulti medici

La Struttura Organizzativa, a seguito di infortunio indennizzabile a termine di polizza, mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario.

AS.2.5 Trasporto in autoambulanza

La Struttura Organizzativa, a seguito di infortunio indennizzabile a termine di polizza, qualora l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, organizza il trasferimento inviando direttamente l'autoambulanza.

La prestazione è a titolo gratuito per l'Assicurato sino ad un massimo di 200 Km di percorso complessivo (andata/ritorno) ed un massimo di Euro 500,00 per annualità assicurativa.

AS.2.6 Rimpatrio sanitario

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termine di polizza, le condizioni dell'Assicurato che si trovi all'estero, accertate tramite contatti tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario e possibile il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia od alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i

medici della stessa riterranno più idoneo alle condizioni del paziente (aereo sanitario, aereo di linea, treno, autoambulanza o altro). La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in paesi europei. Il trasporto è organizzato interamente dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica o infermieristica, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura stessa.

La Struttura Organizzativa, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a spese della Società, ha diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc.. non utilizzato. **Non danno luogo alle prestazioni le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto e che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.**

Tale prestazione verrà fornita fino alla concorrenza di Euro 30.000 per sinistro.

AS.2.7 Informazioni cliniche

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio indennizzabile a termine di polizza, venga ricoverato in un Istituto di cura sul posto, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e dei suoi familiari, che dovranno rilasciare il consenso al trattamento dei dati clinici ai medici curanti, stabilisce un collegamento continuo tra i medici della Struttura Organizzativa ed i medici che hanno in cura il paziente sul posto, mantenendo informati i familiari sull'evoluzione del quadro clinico.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

AS.3 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli Stati dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), nonché per il territorio della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia - Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (limitatamente alla parte europea).

AS.4 Esclusioni

L'Assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il Velocipede non è abilitato alla circolazione sulla base delle vigenti leggi;
- nel caso di partecipazione dell'Assicurato a gare o competizioni e/o manifestazioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- nei confronti di eventuali terzi trasportati;
- in caso di guida sotto l'effetto dell'alcool o di sostanze stupefacenti;
- nel caso di uso improprio del Velocipede;
- nel caso di immobilizzo del Velocipede determinato da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, da interventi dovuti ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento;
- nel caso di richieste di rimborso da parte dell'Assicurato per Prestazioni di Assistenza usufruite senza il preventivo consenso della Struttura Organizzativa, fatta eccezione per i casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa locale per cause di forza maggiore;
- nel caso di Infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose commesse dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'Assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso);
- nel caso di suicidio o tentato suicidio;
- nel caso di eventi conseguenti a guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, intervento di Autorità governative, forza maggiore, trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- nei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. SARA non assume responsabilità;
- per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo: eventi naturali, provvedimenti dell'autorità) verificatisi durante l'erogazione dei servizi;
- per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Il diritto alle Prestazioni di Assistenza fornite da SARA decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni di Assistenza, SARA non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni di Assistenza alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Ogni diritto nei confronti di SARA si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a SARA nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui si attivasse altra impresa, le presenti Prestazioni di Assicurazione saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale Indennizzo all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione di Assistenza.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione di norme che regolano le garanzie assistenza, si applicano le disposizioni di legge.

**Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti
Sezione Assistenza**

Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo Euro
Soccorso stradale	-	-	Massimo 3 volte per annualità assicurativa. La destinazione deve avere una distanza non inferiore a 5 km e non superiore a 40 km. Il costo relativo alla distanza eccedente 40 km rimane a carico dell'assicurato.
Soccorso stradale all'estero	-	-	€ 183 per operazione di soccorso
Rientro/Proseguimento viaggio	-	-	Massimo 2 volte per annualità assicurativa fino ad un massimo di Euro 350 per sinistro
Invio medico	-	-	Massimo tre volte nel periodo di validità della polizza
Trasporto in ambulanza	-	-	Massimo 3 volte per annualità assicurativa
Rimpatrio sanitario	-	-	Massimo 200 km di percorso complessivo e fino ad un massimo di Euro 500 per annualità assicurativa Fino ad un massimo di Euro 30.000 per sinistro

PF - PROTEZIONE FRANCHIGIA SHARING

Che cosa posso assicurare

PF.1 - Che cosa si assicura

La Società indennizza la franchigia a carico dell'Assicurato in caso di sinistro avvenuto alla guida di veicolo noleggiato tramite Servizio di Sharing o tramite Noleggio a Breve Termine.

Contro quali danni posso assicurarmi

PF.2 - Rischi assicurati

La Società rimborsa l'Assicurato delle spese, documentate con fatture, sostenute a titolo di franchigia a suo carico in caso di attivazione dell'assicurazione RCA **fino alla concorrenza del massimale di Euro 500 per ogni annualità assicurativa**, ove questi fosse alla guida di un mezzo noleggiato tramite Servizio di Sharing nonché tramite Noleggio a Breve Termine, **a patto che il Proprietario abbia rispettato tutti gli obblighi sanciti dai termini e condizioni generali previste dal Servizio di Sharing o di Noleggio.**

La garanzia è estesa, anche al caso di guida di velocipedi oggetto di Servizio di Sharing, purchè l'Assicurato abbia adempiuto gli obblighi sanciti dai termini e condizioni generali del Servizio.

Fatto salvo quanto sopra previsto, la garanzia non opera ove l'Assicurato sia ritenuto responsabile per qualsiasi altro danno o perdita causato al mezzo, agli accessori o a parti dello stesso (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di perizia, rimorchio, la rottura/perdita delle chiavi, contaminazione del carburante, danni causati da negligenza del guidatore e qualsiasi danno o perdita occorso a seguito di attività criminali).

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

PF.3 - Delimitazione dell'oggetto assicurato

È condizione essenziale ai fini dell'operatività della garanzia:

- in caso di noleggio tramite Servizio di Sharing: che il noleggio sia stato attivato a nome dell'Assicurato e l'Assicurato sia effettivamente alla guida del mezzo nel momento del verificarsi del Sinistro;
- in caso di noleggio tramite Noleggio a Breve Termine: che il noleggio sia stato effettuato a nome dell'Assicurato e l'Assicurato sia effettivamente alla guida del mezzo nel momento del verificarsi del Sinistro;
- in caso di noleggio tramite Servizio di Sharing o Noleggio a Breve Termine: che l'Assicurato sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sia munito della prescritta patente - ove prevista - ed ottemperi agli obblighi dalla stessa indicati.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti
Sezione Protezione franchigia sharing

Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo Euro
Protezione franchigia sharing	-	-	Euro 500 per annualità assicurativa

PM - PROTEZIONE DELLA MOBILITA'

Che cosa posso assicurare

PM.1 - Che cosa si assicura

La Società indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per l'acquisto di biglietti ferroviari, marittimi, aerei o di bus turistici in sostituzione di quelli non utilizzati a causa di ritardi dovuti a incidente durante il tragitto o blocco della circolazione.

Contro quali danni posso assicurarmi

PM.2 - Oggetto dell'assicurazione

La Società rimborsa all'Assicurato le maggiori spese sostenute, **fino alla concorrenza del massimale di Euro 100 per ogni annualità assicurativa**, per l'acquisto di biglietti ferroviari, marittimi, aerei o di bus turistici, in sostituzione di quelli non utilizzati a causa di suo ritardo all'arrivo al porto o alla stazione ferroviaria di partenza in seguito alle circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili di seguito riportate:

- a) incidente da circolazione dell'autoveicolo, ciclomotore o motociclo durante il tragitto verso il porto, aeroporto, o la stazione ferroviaria o di bus turistici, di partenza;
- b) blocco della circolazione, anche per avverse condizioni metereologiche, disposto dalle competenti autorità.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

PM.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l'autoveicolo;
- d) nel caso di guida del mezzo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- f) cagionati da cose od animali trasportati su mezzo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- g) subiti dal mezzo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
- h) occorsi durante la circolazione fuori strada;
- i) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del mezzo.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti
Sezione Riprotezione Mobilità

Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo Euro
Acquisto di biglietti ferroviari, marittimi, aerei o di bus turistici	-	-	Euro 100 per annualità assicurativa

PD - PERDITA DOCUMENTI

Che cosa posso assicurare

PD.1 - Che cosa si assicura

La Società indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per il rifacimento dei documenti personali a lui riferiti in caso di distruzione o smarrimento a seguito di furto, rapina o incendio.

Contro quali danni posso assicurarmi

PD.2 - Oggetto dell'assicurazione

La Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute e documentate per il rifacimento della documentazione a lui riferita relativa a Carta d'Identità, Passaporto e Patente di guida (di autoveicoli, ciclomotori e motocicli e/o patente nautica), in caso di furto o rapina o incendio della stessa, fino alla concorrenza del massimale di € 100 per ogni annualità assicurativa.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

PD.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- d) nel caso di mezzo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- f) cagionati da cose od animali trasportati sul mezzo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- g) occorsi durante la circolazione fuori strada;
- h) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del mezzo assicurato;
- i) danni conseguenti a furto perpetrato all'interno di un autoveicolo o di/da borse, valigie, bauletto montati o appoggiati al mezzo;
- j) verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
- k) conseguenti a smarrimento e/o dimenticanza del bagaglio personale, intendendosi la perdita di possesso di un bene senza che siano provati atti illeciti da parte di una o più persone e, comunque, ogni evento causato da negligenza dell'Assicurato;
- l) danni conseguenti a furto del bagaglio personale mentre lo stesso si trovi a disposizione, sottoposto alla custodia od affidato a terzi o ad un vettore o albergatore.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti
Sezione Perdita documenti

Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo Euro
Perdita documenti	-	-	Euro 100 per annualità assicurativa

IN - INFORTUNI

Che cosa posso assicurare

IN.1 - Che cosa si assicura

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle garanzie e delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, le conseguenze dirette ed esclusive di infortuni subiti dall'Assicurato identificato in polizza:

a) alla guida di:

-velocipedi;

-autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori noleggiati tramite Servizio di Sharing nonché tramite Noleggio a Breve Termine.

Per entrambe le fattispecie suindicate, l'assicurazione vale anche durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia del velocipede o del mezzo;

b) **durante lo svolgimento di attività della vita privata non avente carattere professionale (infortunio extraprofessionale)** come attività del tempo libero in genere, esercizio di sport, passeggiate, gite, lavori domestici e in qualità di studenti presso istituti di istruzione primaria e secondaria, pubblici o privati. Si intende compresa la copertura del 'rischio in itinere', intendendosi per tale il rischio collegato al trasferimento da casa al lavoro e viceversa utilizzando il percorso più breve in termini di lunghezza o di tempo.

L'Assicurato si impegna tuttavia a denunciare alla Società tutti gli infortuni che gli potessero occorrere, anche se esplicitamente esclusi dalla presente garanzia.

L'assicurazione, nei limiti sopra indicati, comprende anche:

1) l'asfissia non di origine morbosa;

2) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;

3) l'annegamento;

4) l'assideramento od il congelamento;

5) la folgorazione;

6) le conseguenze di morsi di animali o punture di insetti, con esclusione delle malattie di cui gli insetti siano portatori necessari;

7) i colpi di sole, di calore o di freddo;

8) gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza;

9) gli infortuni cagionati da colpa grave, compresa quindi imperizia, imprudenza o negligenza dell'Assicurato, del Contraente o del Beneficiario;

10) gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva;

11) gli infortuni determinati da calamità naturali e quelli causati da guerre ed insurrezioni, alle condizioni più dettagliatamente indicate nei successivi artt. IN.6 "Infortuni determinati da calamità naturali" e IN.7 "Infortuni causati da guerra ed insurrezione".

Contro quali danni posso assicurarmi

IN.2 - Morte

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata di cui all'art. IN.8 Somme assicurate, ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, **la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.**

Qualora a seguito di infortunio il corpo dell'assicurato non venga ritrovato, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso Morte non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione ed accettazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C. **Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto alla restituzione da parte dei beneficiari della somma loro pagata.**

IN.3 - Invalidità Permanente

La garanzia di invalidità permanente può essere prestata in due formulazioni, fra loro alternative, di seguito riportate. In ogni caso, il capitale assicurato rappresenta il massimo importo indennizzabile nell'intera durata contrattuale. Pertanto, l'indennizzo relativo ad uno o più sinistri, non potrà essere, nell'arco della durata contrattuale, maggiore del capitale medesimo. La corresponsione dell'intero capitale assicurato implica, per l'Assicurato che ne ha usufruito, la cessazione della garanzia.

IN.3.1 - Invalidità permanente

Qualora venga prescelta la presente formulazione di garanzia:

a) se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata indicata all'art. IN.8 Somme assicurate;

b) se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, **l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata indicata all'art. IN.8 in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle menomazioni elencate nella "Tabella di valutazione delle percentuali di invalidità Permanente da infortunio"** di cui all'Allegato ALL-IN.1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

IN.3.2 - Invalidità permanente grave

Qualora venga prescelta la presente formulazione di garanzia, se l'invalidità permanente, accertata facendo riferimento ai valori delle menomazioni elencate nella "Tabella di valutazione delle percentuali di invalidità Permanente da infortunio" di cui all'Allegato ALL-IN.1 è di grado:

a) **pari o inferiore al 20% della totale, non viene liquidato alcun indennizzo;**

b) **compreso tra 21 e 30 punti percentuali, viene corrisposto il 50% della somma assicurata;**

c) **superiore al 30% della totale, viene corrisposto l'intera somma assicurata.**

IN.4 - Rimborso spese di cura

Per la cura delle lesioni causate da infortunio indennizzabile la Società rimborsa le spese effettivamente rimaste a carico dell'Assicurato, **entro l'importo di cui all'art. IN.7 Somme assicurate**, per:

- accertamenti diagnostici;
- visite mediche e specialistiche, consulti e prestazioni infermieristiche;
- medicinali prescritti dal medico curante;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale d'intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- rette di degenza;
- trasporto dell'Assicurato al luogo di cura o di soccorso e da un istituto di cura all'altro;
- cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- protesi odontoiatriche rese necessarie da infortunio, **con esclusione delle spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell'infortunio.**

IN.5 - Estensioni sempre operanti

IN.5.1 - Rischio volo

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. IN.10 "Rischi esclusi dall'assicurazione", più avanti riportato, la garanzia è estesa agli infortuni che le persone assicurate subiscano durante viaggi aerei di trasporto pubblico passeggeri su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, **esclusi viaggi effettuati:**

- **su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;**
- **su aeromobili di aeroclubs;**
- **su apparecchi per il volo da diporto o sportivo.**

La copertura inizia dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile, cessando dal momento in cui ne è disceso.

IN.5.2 - Infortuni determinati da calamità naturali

A parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile l'assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici. Sono compresi nell'assicurazione anche gli infortuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni.

Resta convenuto però che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione, che colpisca più Assicurati con la Società, **l'esborso massimo di quest'ultima non potrà comunque superare la somma di Euro 2.600.000 per tutti gli indennizzi. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre tra il detto limite ed il totale delle somme assicurate.**

IN.5.3 - Infortuni causati da guerra ed insurrezione

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. IN.10 "Rischi esclusi dall'assicurazione", più avanti riportato, sono compresi nell'assicurazione gli infortuni causati da guerra o da insurrezione che l'Assicurato subisca al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi, a condizione che l'Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l'insurrezione.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

IN.6 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoidi.

L'assicurazione nei loro confronti cessa al manifestarsi di dette affezioni.

IN.7 - Somme assicurate

La garanzia è prestata con le seguenti somme assicurate per annualità assicurativa:

- **Morte: Euro 25.000**
- **Invalidità permanente / Invalidità permanente grave (alternative fra loro, a seconda della scelta effettuata dall'Assicurato): Euro 25.000**
- **Rimborso spese di cura: Euro 1.000.**

IN.8 - Franchigie sulla garanzia invalidità permanente

IN.8.1 - Franchigia sulla garanzia "Invalidità permanente"

La somma assicurata per la garanzia "Invalidità Permanente" di cui al precedente articolo IN.3.1, è soggetta alle seguenti franchigie:

- a) quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 5% della totale non si darà luogo all'indennizzo;**
- b) se l'invalidità permanente risulta di grado superiore al 5%, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente;**
- c) se l'invalidità permanente risulta di grado superiore al 25%, non sarà applicata la franchigia di cui al precedente punto a).**

IN.8.2 - Franchigia sulla garanzia "Invalidità Permanente Grave"

Per la garanzia Invalidità Permanente Grave di cui al precedente articolo IN.3.2, non si darà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente risulta di grado pari od inferiore al 20% della totale; qualora l'invalidità permanente risulti superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato in base ai criteri di cui al suddetto articolo.

IN.9 - Rimborso spese di cura – Scoperti e franchigie

Per le prestazioni sopra elencate di cui all'articolo IN.4 "Rimborso spese di cura" che non risultino avvenute durante il ricovero in istituto di cura o durante un intervento chirurgico ambulatoriale, **il rimborso delle spese viene effettuato per un periodo massimo di trenta giorni dalla data dell'infortunio e per un importo massimo pari all'80% delle spese effettivamente sostenute; il rimanente 20% con il minimo di Euro 75 resta a carico dell'Assicurato.** In caso di infortunio che abbia comportato ricovero in istituto di cura e/o gessatura, fermi i limiti massimi indennizzabili sopra indicati, il rimborso di spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi spetta comunque fino al 60° giorno dalla data della dimissione dall'istituto di cura e/o della rimozione della gessatura.

Il pagamento viene effettuato a cura ultimata su presentazione degli originali della documentazione medica, e delle relative note, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'assicurato, la Società restituisce i precitati originali, previa apposizione della

data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Qualora l'assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente polizza dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, **al netto di quanto a carico dei predetti terzi**. Per le spese sostenute all'estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in Euro. Per i paesi non aderenti all'Euro, il cambio sarà quello medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio italiano dei Cambi.

IN.10 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi dall'assicurazione tutti gli infortuni avvenuti in circostanze di rischio non specificamente previste all'art. IN.1 "Che cosa si assicura", nonché quelli causati:

- dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- alla guida di qualsiasi veicolo a motore non oggetto di servizio di sharing o di noleggio a breve termine;
- alla guida di qualsiasi mezzo o veicolo non a motore a propulsione muscolare e/o elettrica non rientrante nella definizione di velocipede riportata nel Glossario;
- da sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore; si precisa che è considerata pratica di sport anche l'effettuazione di "prove libere" – amatoriali e non – all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali, ad esempio, autodromi, nonché l'utilizzo di veicoli o natanti a motore in luoghi che per le loro caratteristiche non possono essere considerati aree o specchi d'acqua assoggettati all'obbligo di assicurazione di cui D.l.gs. 7 settembre 2005 n.209 e sue successive modificazioni;
- da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;
- da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati da particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- da guerre ed insurrezioni, salvo quanto disposto dall'art. IN.5.3 "Infortuni causati da guerra ed insurrezione";
- dalla pratica dello sport del paracadutismo nonché di ogni sport comportante l'utilizzo, anche come passeggero, di aeromobili o di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio) salvo quanto disposto dall'art. IN.5.1 "Rischio Volo";
- dalla pratica dei seguenti sport: bob, sci estremo o acrobatico o fuori pista o sci alpinismo, snow-board fuori pista o acrobatico o estremo, rafting o idrospeed, canoa in tratti caratterizzati da rapide, salto dal trampolino con sci od idrosci, kite-surf, snowkite, alpinismo o scalata di rocce e ghiacciai oltre il 3° grado della Scala di Monaco e/o svolti "in solitaria" (cioè progressione su roccia e/o ghiacciaio senza l'assicurazione di un compagno di cordata. Non si considerano "in solitaria" le escursioni comunque compiute sino a livello E.E.A. - Escursionisti Esperti con Attrezzatura compreso dalla Scala delle Difficoltà Escursionistiche, Free-climbing (arrampicata libera o "in solitaria") speleologia, pugilato, football americano, rugby, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, atletica pesante, immersioni con autorespiratore, hockey su ghiaccio, salto con l'elastico nel vuoto, down-hill, trial bike e tutti gli sport estremi (vedi definizione) e la partecipazione a imprese sportive di carattere eccezionale (ad es. spedizioni esplorative o artiche, regate oceaniche) Per le attività sportive assimilabili a quelle riportate alla presente lettera ma non specificatamente indicate, sarà utilizzato il criterio analogico con riferimento alla più simile tra le attività sportive elencate;
- dalla partecipazione a corse o gare - e relative prove od allenamenti - ippiche, ciclistiche, sciistiche, di arti marziali, triathlon, ed altri sport che impiegano velocipedi, organizzate dalle relative federazioni o enti sportivi similari o patrocinate dagli stessi. Per il ciclismo e gli altri sport caratterizzati dall'uso di velocipedi, è altresì esclusa la partecipazione a manifestazioni, gare e raduni, anche se non siano svolti sotto l'egida o patrocinio di federazioni sportive od enti sportivi similari.
- alla pratica di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale principale o secondaria o comunque retribuita o connessa con affari.

Sono inoltre esclusi l'apoplessia nonché gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo salvo che siano di origine traumatica.

IN.11 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Condizione Speciale Socio ACI

Qualora al momento del sinistro il Contraente sia socio dell'ACI nei casi di infortunio indennizzabile subito:

- alla guida di autovetture, motocicli di qualsiasi cilindrata, ciclomotori e velocipedi, - ad uso privato od oggetto di Servizi di Sharing o di Noleggio a breve termine, o natanti ad uso privato;
 - durante verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia del veicolo;
 - come passeggero di veicoli pubblici e/o privati - esclusi quelli aerei e subacquei - autorizzati al trasporto di persone;
 - in qualità di pedone, in aree pubbliche, in conseguenza di investimenti ad opera di veicoli
- l'indennizzo spettante, verrà maggiorato del 10%.

**Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti
Sezione Infortuni**

Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo Euro
Morte	-	-	25.000
Infortuni determinati da calamità naturali	-	-	2.600.000 per tutti gli indennizzi. Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano tale limite gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre tra il detto limite ed il totale delle somme assicurate
Invalidità Permanente	-	5% Se la % di invalidità permanente è superiore al 25% nessuna franchigia	25.000
Invalidità Permanente grave	-	Se la % di invalidità permanente è <= 20% nessun indennizzo; Se la % di invalidità permanente è compresa tra il 21 ed il 30% della totale, viene corrisposto il 50% del capitale assicurato. Se la % di invalidità permanente è > del 30% della totale, viene corrisposto l'intero capitale assicurato.	25.000
Rimborso spese di cura extra ricovero	20	75	1.000

FR - FURTO E RAPINA

Che cosa posso assicurare

FR.1 - Cosa si assicura

Si assicura, alle condizioni e nei limiti convenuti, il furto e/o rapina del velocipede di **proprietà** dell'Assicurato, **custodito all'interno dell'abitazione**.

Contro quali danni posso assicurarmi

FR.2 - Oggetto dell'assicurazione - Eventi assicurati

La Società, indennizza:

1) in caso di **furto**, il valore del velocipede, alle condizioni e nei limiti convenuti, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali dell'abitazione**:

a. con **scasso** dei mezzi di protezione e chiusura o con sfondamento dei muri o soffitti o pavimenti;

b. con **scalata** ovvero per via diversa da quella ordinaria, con impiego di mezzi artificiali, corde, scale o simili o di particolare agilità personale;

c. con uso di **chiavi false**;

d. con uso di **chiavi vere** che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato, ai familiari conviventi, ai domestici od eventuali ospiti. **Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia di smarrimento o sottrazione presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del terzo giorno successivo a detta denuncia**;

e- **attraverso finestre aperte**, eludendo la sorveglianza dell'Assicurato, dei suoi familiari e/o domestici presenti in altri locali intercomunicanti dell'abitazione.

2) **la garanzia è valida anche in caso di rapina** del velocipede avvenuta nei locali dell'abitazione anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

3) **la garanzia è operante anche in caso di furto o rapina**, commessi con le modalità previste ai precedenti punti 1 e 2, del velocipede custodito all'interno di dipendenze dell'abitazione dell'Assicurato (ad es. box o cantina di pertinenza dell'abitazione) o del velocipede portato in abitazioni di villeggiatura (esclusi alberghi e simili) ubicati in Italia, **purché il sinistro si sia verificato durante il periodo di permanenza in luogo dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi**.

Le garanzie di cui al presente articolo, sono prestate con uno scoperto del 10%, con un minimo non indennizzabile di Euro 50, per sinistro entro il limite di indennizzo riportato sulla scheda di polizza.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

FR.3 - Esclusioni Sono esclusi i danni:

a) **agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:**

- **persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;**

- **persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;**

- **persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti, o domestici;**

- **incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;**

b) **verificatisi in occasione di incendio, di esplosioni anche nucleari e scoppi, radiazioni e contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**

c) **avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati;**

d) **indiretti quali profitti sperati, danni del mancato godimento od uso ed altri eventuali pregiudizi.**

FR.4 - Mezzi di protezione e di chiusura dei locali

Condizione essenziale per l'efficacia dell'assicurazione furto, ad eccezione dei danni conseguenti a rapina, è che i locali dell'abitazione siano costruiti in muratura ed ogni apertura verso l'esterno (porta, finestra, lucernario, vetrata, ecc.), situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee e da ripiani (quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili) accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi, e sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:

a) **robusti serramenti (porte, persiane, scuri, avvolgibili, saracinesche, ecc.) di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo, lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni (sbarre, catenacci e simili) manovrabili esclusivamente dall'interno;**

b) **inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste sbarre di metallo o in lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri o nei serramenti. Nelle inferriate (o nei serramenti di metallo o lega metallica) sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate, senza effrazione o divaricazione delle relative strutture. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore ai 100 cmq.**

FR.5 - Indennizzo parziale in casi particolari

In caso di sinistro, la Società corrisponderà l'indennizzo nella misura di:

a) **80%** se l'introduzione nei locali è avvenuta con uso di chiavi vere, oppure con uso di chiavi false che non abbiano lasciato evidenti tracce di effrazione del congegno della serratura oppure attraverso finestre lasciate aperte dall'Assicurato o dai suoi familiari, presenti all'interno dei locali dell'abitazione durante il furto;

b) **80%** se il furto è stato commesso con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto descritto all'art.FR.4 (o con la rottura di solo vetro non antisfondamento), purché questi fossero operanti. Tale diminuzione dell'indennizzo non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;

c) **80%** se il furto è stato commesso mediante l'uso di ponteggi o impalcature durante le fasi di restauro o manutenzione del fabbricato assicurato o dell'intero edificio di cui il fabbricato assicurato fosse porzione.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti e non ricorra uno dei casi particolari descritti ai precedenti punti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

**Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti
Sezione Furto e Rapina**

Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo Euro
Furto e Rapina della bicicletta	10	50	vedasi scheda di polizza
Furto - Commesso con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura non conformi	20	-	-
Furto -Commesso con uso di chiavi false, od uso fraudolento di chiavi vere dagli addetti	20	-	-
Furto - Aggravamento del rischio per presenza cantieri edili, impalcature e ponteggi	20	-	-

SX - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SXRC - Norme relative alla Sezione "Responsabilità Civile"

SXRC.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SXRC.2 - Obblighi dell'Assicurato/Terzo Danneggiato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 2 darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- 3 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

SXRC.3 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali di resistenza

La Società assume, qualora e fino a quando ne abbia interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Ove la Compagnia fornisca la difesa diretta all'Assicurato, sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. **Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.** In caso di definizione transattiva del danno, la Società, a semplice richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale diverse da quelle di cui ai precedenti commi.

SXRC.4 – Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che tale causa non sia dovuta a dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata.

SXTL - Norme relative alla Sezione "Tutela Legale"

SXTL.1 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

L'Assicurato **deve immediatamente denunciare a SARA** qualsiasi Caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

L'Assicurato, per la fase giudiziale, ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **tra quelli iscritti presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia o presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.**

Ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, SARA fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. 6.1 - Oggetto dell'assicurazione.

In fase giudiziale, l'Assicurato comunica a SARA il nominativo del legale prescelto.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, SARA può nominare direttamente il legale.

L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari per permettere alla Società di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con SARA.

SXTL.2 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto ad informare immediatamente SARA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.

SXTL.3 - Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, **la Società, gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. La Società si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore ai sensi dell'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione.**

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere alla Società di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 6.4 per la trattazione giudiziale.

Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del comma 2 del presente articolo.

E' necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese per:

- la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
- la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.

La Società non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e SARA, la decisione può essere demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

SARA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

SXTL.4 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a SARA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

SXAS- Norme relative alla Sezione "Assistenza"

Premessa

La Società per l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza oggetto della presente garanzia si avvale di una Struttura Organizzativa esterna. La Società er la gestione dei Sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di ACI Global Servizi SpA con sede sociale in Roma (RM) - Via Stanislao Cannizzaro n. 83/A, 00156 - e sede secondaria in Milano (MI) - Viale Sarca n. 336, 20126.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvederà all'erogazione delle Prestazioni di Assistenza.

SXAS.1 - Obblighi in caso di sinistro

Per ottenere una Prestazione di Assistenza rientrante tra quelle previste nella presente sezione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, **dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa**, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:

Numero verde: 800.095.095

Per chi chiama dall'estero: + 39.02.66165538

L'Assicurato dovrà comunicare:

- il numero di Polizza;
- la Prestazione di Assistenza richiesta;
- il recapito telefonico;
- le proprie generalità complete;
- il luogo in cui si trova al momento della richiesta della Prestazione di Assistenza.

L'Assicurato è tenuto inoltre a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle Prestazioni di Assistenza oggetto della presente garanzia. Tutte le Prestazioni di Assistenza comunque devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa pena la decadenza da ogni diritto.

Le spese conseguenti alle Prestazioni di Assistenza sono a carico di SARA, nei limiti fissati per ogni garanzia, dove espressamente indicato. Negli altri casi sono a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato della Struttura Organizzativa o, in alternativa, trasmesse tramite fax.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le Prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del Sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

SARA si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di Prestazioni di Assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella Polizza o dalla legge.

SXPF - Norme relative alla Sezione "Protezione Franchigia Sharing"

SXPF.1 - Liquidazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione alla Società da parte del Contraente e/o Assicurato dei seguenti documenti della copia della documentazione comprovante l'attivazione del noleggino e il pagamento della franchigia.

SXPF.2 – Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

SXPM - Norme relative alla Sezione “Protezione della Mobilità”

SXPM.1 - Liquidazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione alla Società da parte del Contraente e/o Assicurato della seguente documentazione:

- copia del biglietto, di treno, nave o aereo, che attesta la prenotazione del viaggio non effettuato, con indicazione dell'orario e luogo di partenza previsto;
- documentazione oggettivamente provante la causa della perdita del treno, della nave o dell'aereo, che attesti le circostanze imprevedibili rientranti in copertura;
- copia del nuovo titolo di viaggio acquistato per raggiungere il luogo di destinazione finale.

SXPM.2 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Se il Contraente richiede la copertura assicurativa è tenuto a informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, specificando luogo, giorno e causa del sinistro, nonché indicando i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, mettendoli a disposizione.

SXPM.3 – Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

SXPD - Norme relative alla Sezione “Perdita documenti”

SXPD.1 - Liquidazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione alla Società da parte del Contraente e/o Assicurato della seguente documentazione:

copia della denuncia alle Autorità attestante il furto o l'incendio che ha portato la perdita dei documenti di Carta d'Identità, Passaporto o Patente di guida;
documentazione comprovante le spese sostenute per il rifacimento di Carta d'Identità, Passaporto o Patente di guida.

SXPD.2 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Se il Contraente richiede la copertura assicurativa è tenuto a informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, specificando luogo, giorno e causa del sinistro, nonché indicando i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, mettendoli a disposizione.

SXPD.3 – Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

SXIN - Norme relative alla Sezione “Infortuni”

SXIN.1 - Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. 3.3 “Invalidità permanente” sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

SXIN.2 - Ulteriori criteri di indennizzabilità relativi alle garanzie “Invalidità permanente” e “Invalidità permanente grave”

Ai fini della determinazione dell'indennizzo delle garanzie di cui ai precedenti articoli 3.3.1 – “Invalidità permanente” e 3.3.2 – “Invalidità permanente grave”, valgono i seguenti criteri:

A) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti nella “Tabella di valutazione del grado di invalidità permanente da infortunio” di cui all'allegato ALL-IN.1, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle riportate nella “Tabella di valutazione del grado di invalidità permanente da infortunio” di cui all'allegato ALL-IN.1, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati riportati nella “Tabella di valutazione del grado di invalidità permanente da infortunio” di cui all'allegato ALL-IN.1, ed ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

B) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati nella “Tabella di valutazione del grado di invalidità permanente da infortunio” di cui all'allegato ALL-IN.1 e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

SXIN.3- Denuncia del sinistro ed obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

SXIN.4 - Controversie - Arbitrato irrituale

Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente e sulla necessità del ricovero in istituto di cura, come pure le controversie sull'applicabilità dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 7.2.1 "Criteri di indennizzabilità", debbono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo; il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il Collegio medico.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

SXIN.5 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

SXFR - Norme relative alla Sezione "Furto e Rapina"

SXFR.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. **In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), i terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SXFR.2 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art.1914 del C.C.;
- darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia cui è assegnata la polizza, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1915 C.C.; farne denuncia all'Autorità Giudiziaria, se si tratta di sinistro che possa coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino furto, rapina e scippo, entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando il momento del sinistro, le modalità ed il presumibile ammontare del danno. **La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;**
- conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato senza avere, per tale titolo, diritto a indennità alcuna;
- presentare alla Società, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore, nonché una copia della eventuale denuncia fatta all'Autorità;
- dare dimostrazione, sia nei confronti della Società che dei Periti, della qualità, quantità, e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli tenendo a disposizione titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento di prova che possa essergli ragionevolmente richiesto; facilitare le indagini e gli accertamenti che la società ed i Periti stessi ritenessero necessario esperire presso terzi.

L'inadempimento di uno degli obblighi su detti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

SXFR.3 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

SXFR.4 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro;
- occulta, sottrae o manomette cose non rubate o indenni;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;

- altera dolosamente le tracce, i residui del sinistro o gli indizi materiali dei reati o facilita il progresso del sinistro;
perde il diritto all'indennizzo

SXFR.5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da una persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle due Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, escluso ogni obbligo solidale.

SXFR.6 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4.6.2 -Obblighi in caso di sinistro.
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro,
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali di cui all'art. 4.6.7 Determinazione del danno.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolte in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni su dette sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

SXFR.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri, separatamente per:

- si stima il valore allo stato d'uso che le cose sottratte, distrutte o danneggiate avevano al momento del sinistro, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate, fermi i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie.

- a parziale deroga di quanto sopra, per i velocipedi acquistati nei dodici mesi precedenti il sinistro, la Società rimborsa il valore a nuovo ovvero il valore risultante dalla fattura di acquisto, o da altro documento fiscalmente valido, senza applicare il deprezzamento per lo stato d'uso.

SXFR.8 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di terzi.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi di cui all'art. 4.2 Esclusioni, lett. a).

SXFR.9 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro, relativo alle assicurazioni FURTO le somme assicurate colpite da sinistro, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

SXFR.10 - Recupero delle cose sottratte

Se la bicicletta sottratta viene recuperata, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Il mezzo recuperato diviene di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece il danno è stato indennizzato parzialmente, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per la bicicletta sottratta che sia recuperata prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalla medesima in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società la bicicletta recuperata, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

SXFR.11 – Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, **il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorrano i casi previsti alla lettera a) dell'articolo FR.3 - "Esclusioni" della Sezione "Furto e rapina"**.

Allegato ALL-IN.1

Tabella di valutazione delle percentuali di invalidità Permanente da infortunio

Perdita, anatomica o funzionale di:

	destro	sinistro
- un arto superiore	70%	60%
- una mano o un avambraccio	60%	50%
- un pollice	18%	16%
- un indice	14%	12%
- un medio	8%	6%
- un anulare	8%	6%
- un mignolo	12%	10%
- una falange ungueale del pollice	8%	8%
- una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	

Anchilosi:

- di una falange di altro dito della mano		1/3 del valore del dito
- della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola del gomito in angolazione compresa tra 120° e 70° con pronosupinazione libera	25%	20%
- del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	20%	15%
- del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%

Perdita completa:

- del nervo radiale	35%	30%
- del nervo ulnare	20%	17%

Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:

- al di sopra della metà della coscia		70%
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60%
- al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba		60%

Perdita anatomica o funzionale di:

- un piede		40%
- ambedue i piedi		100%
- un alluce		5%
- un dito del piede diverso dall'alluce		1%
- falange ungueale dell'alluce		2,5%

Anchilosi:

- dell'anca in posizione favorevole		35%
- del ginocchio in estensione		25%
- della tibio - tarsica ad angolo retto		10%
- della tibio - tarsica con anchilosi della sotto astragalica		15%

Paralisi completa del nervo:

- sciatico popliteo esterno		15%
-----------------------------	--	-----

Esiti di frattura di una costa 1%

Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:

- una vertebra cervicale		12%
- una vertebra dorsale		5%
- 12° dorsale		10%
- una vertebra lombare		10%

Postumi di trauma distorsivo cervicale con

contrattura muscolare e limitazione dei
movimenti del capo e del collo 2%

Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5%

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

- un occhio 25%
- ambedue gli occhi 100%

Sordità completa di:

- un orecchio 10%
- ambedue gli orecchi 100%

Stenosi nasale assoluta:

- monolaterale 4%
- bilaterale 10%

Perdita anatomica di:

- un rene 15%
- della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8%

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**